

Valeggio sul Mincio, 26 Agosto 2019

A CHI DI INTERESSE

REF.: DICHIARAZIONE AMBIENTALE EVEREL GROUP

La presente per dichiarare che i prodotti di Everel Group SpA sono conformi alle Direttive e Regolamenti elencati di seguito.

1. RoHSIII (2011/65/EC, 2015/863/EC); & China RoHS2 (GB/T 26125-2011, GB/T 26572-2011SJ/T11364-2014, SJ/Z 11388-2009)

Restrizione dell'uso di certe sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche per composti del cadmio, piombo, mercurio e cromo esavalente, ritardanti di fiamma PBB e PBDE, inclusi gli eteri di Pentabromodifenile (CAS-No. 32534-81-9) e Ottabromodifenile (CAS-No.32536-52-0), ftalati DEHP, BBP, DBP e DIBP.

Si dichiara che tali composti non vengono intenzionalmente aggiunti nei componenti dei prodotti Everel. Il loro contenuto è sotto il limite specifico stabilito dalle direttive citate qui sopra: Piombo <1000 ppm; Mercurio <1000 ppm; Cadmio <100 ppm; Cromo VI Esavalente <1000 ppm; Pentabromodifeniletere (PBB) <1000 ppm; Ottabromodifeniletere (PBDE) <1000 ppm; DEHP <1000 ppm; BBP <1000 ppm; DBP <1000 ppm; DIBP <1000 ppm. Rif. (UE) 2018/2005, Voce 51 = 4. h) non si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito della applicazione della Dir. 2011/65/UE.

2. Reg. Europeo 1907/2006/CE (REACH), relativo alla restrizione all'uso e immissione sul mercato di talune sostanze e preparati pericolosi

Sulla base delle nostre conoscenze e delle informazioni ricevute dai nostri fornitori, comunichiamo che i prodotti forniti da Everel Group SpA non contengono alcuna sostanza inclusa nell'Allegato XIV, nell'allegato XVII (*NOTA BENE) e nella Candidate List (ultima pubblicazione 16.07.2019: <http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>) al di sopra del limite dello 0,1%.

(*) NOTA BENE

I prodotti Everel NON sono vengono progettati per i) applicazioni a diretto contatto con il cibo; ii) applicazioni a contatto prolungato con la pelle; iii) applicazioni in giocattoli/articoli per puericoltura e dispositivi medici. Per tanto tutte le direttive e successivi emendamenti e regolamenti Europei emesse in questi ambiti, come da elenco che segue, non sono applicabili ai nostri prodotti.

1) per materiali plastici e articoli a contatto con il cibo, rif. Reg. Europeo 10/2011, Dir. 2002/72/EC, 2004/19/EC;

2) per materiali plastici e articoli a contatto diretto e prolungato con la pelle, rif. Allegato XVII, voce 27, Nickel;

3) per ftalati nei giocattoli e articoli per puericoltura, rif. Dir. 2005/84/CE, abrogata e sostituita dall'allegato XVII del Regolamento Reach 1907/2006/CE; (UE) 2018/2005: Restr. 51 = 4, h) non applicabile alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito della applicazione della Dir. 2011/65/UE).

4) per la sicurezza dei giocattoli, rif. Dir. 2009/48/CE; Dir. (EU) 2018/725; (UE) 895/2014.

Eventuali richieste di prodotto in questi ambiti di applicazione vanno segnalate durante la fase iniziale di progettazione.


3. Dimetilfumarato (DMF): Ref. "Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea" del 20.03.2009 (2001/95/EC, 2009/251/EC), affinché non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida Dimetilfumarato (DMF), utilizzato contro le muffe e presente nei sacchetti con essicante (es.Silica Gel).

4. Imballi e Materiale di Imballo: Dir. 94/62/EC, 2015/863/EC sugli imballi e rifiuti di imballaggio

5. US Californian Proposition 65: il regolamento prevede l'etichettatura di prodotti che contengono determinate sostanze chimiche che possono causare malattie degenerative o difetti sulle nascite (rif. Legal Ref. Safe Drinking Water and Toxic Enforcement act of 1986). I prodotti Everel sono destinati all'incasso in elettrodomestici oppure prevedono brevi esposizioni con la pelle. Everel non effettua specifiche analisi sul prodotto finito per monitorare questa direttiva. Non è possibile escludere che alcune di queste sostanze siano presenti come impurità non intenzionalmente aggiunte. Le richieste di conformità per questa direttiva verranno analizzate considerando il codice e l'applicazione del prodotto finito.

In qualità di produttore Everel rilascia le proprie dichiarazioni sulla base di informazioni dettagliate ricevute da fornitori qualificati, che conoscono l'esatta composizione dei materiali e che vengono costantemente monitorati per gli aspetti ambientali cogenti, inclusi tra gli altri la conformità al Regolamento Europeo REACH e la direttiva RoHS. Everel pianifica annualmente dei controlli sui componenti critici del prodotto a garanzia delle proprie dichiarazioni. Il sistema di qualità di Gruppo è certificato secondo lo standard ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016. Il Gruppo si è dotato di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo, ai fini del D.Lgs.231, che include anche il controllo su tutti gli aspetti ambientali e di sicurezza cogenti. I due documenti sono reperibile direttamente sul nostro sito, www.everelgroup.com, area download. La presente dichiarazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e verrà integrata nel caso ci pervenissero degli aggiornamenti.

Cordiali Saluti,
A. Caserta / AFC & Deputy CEO



Pag. 1 di 2



PROCEDURA UTILIZZATA DA EVEREL GROUP PER LE INDAGINI AMBIENTALI
(in conformità a quanto richiesto dall' art. 7, punto B della direttiva RoHS 2011/65/UE)

